

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE- SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

Per la Sig.ra **Rita Romanelli** nata ad Acerra (Na) il 07/04/1980 e residente in Galatina (Le) alla via Cremona n. 78 (cf: RMNRTI80D47A0241), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Debora Chiaviello (cf: CHVDDBR77S62A717U), con cui elettivamente domicilia in Lecce (LE) alla via Brenta n. 1, presso la cancelleria del Tribunale civile di Lecce - Sezione lavoro.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134, e 176 c.p.c , il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati al seguente recapito mail box PEC [avv.deborachiaviello@pec.it](mailto:avv.deborachiaviello@pec.it) e/o al numero di fax 081/19257174.

**CONTRO**

- **Il MIUR** in persona del legale rapp.te p.t;
- **L' ATP di Lecce** in persona del legale rapp.te p.t.;
- **L'IC "Polo 3"** di Galatina (Le) in persona del legale rapp.te p.t.;
- **L'IC "Leonardo Da Vinci"** di Cavallino (Le) in persona del legale rapp.te pt.

**E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di Istituto di II fascia classi di concorso AAAA ed EEEE posto comune – valide per il triennio 2017/2020 .



## PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della docente sig.ra Rita Romanelli ad essere reinserita nella Graduatoria di istituto II fascia – Provincia di Lecce e valida per il triennio 2017/2020, alla posizione n. 64 con punti 26 e, per l'effetto, del diritto della stessa alla reintegrazione nel posto di lavoro con riattivazione del contratto a tempo determinato prot. n. 3921/2019 risolto il 02/12/2019

## FATTO

1. Con domanda di inserimento nelle Graduatorie di Istituto, presentata nel 2017 presso l'IC Capofila "Polo 3" di Galatina, la ricorrente chiedeva essere inserita nella Graduatorie di istituto per la Provincai di Lecce, dichiarando quale titolo di accesso il **diploma linguistico sperimentale "Brocca"** conseguito presso l'Istituto Magistrale "Matilde Serao" di Acerra nell'Anno Scolastico 1998/1999.
2. In data 29/10/2019, la ricorrente veniva individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato dal DS dell'IC "Leonardo Da Vinci" di Cavallino, in qualità di docente di scuola primaria, poiché graduata al posto 64 con punti 26.
3. Pertanto, in data 30/10/2020 veniva stipulato con il predetto IC, il contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente di scuola primaria posto EH con orario part time per 8 ore settimanali e con scadenza al 30/06/2019.
4. Con nota prot. n. 3976 del 04/11/2019, l'IC "L. Da Vinci" richiedeva alla scuola capofila la verifica e la convalida dei dati contenuti nella domanda di inclusione nelle Graduatorie di istituto prodotta dalla Sig.ra Romanelli.



5. L'IC capofila, a sua volta, richiedeva alla ricorrente di *"documentare formalmente che il proprio piano di studi abbia previsto le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo (...)".*

6. Sennonché, del tutto illegittimamente e, facendo erronea applicazione della intera normativa di riferimento, con successiva nota del 29/11/2019, l'IC Polo 3 di Galatina decretava, in via di autotutela, *"il depennamento immediato dalle graduatorie di istituto di II Fascia relativamente alle classi di concorso AAAA e EEEE posto comune per il triennio 2017/2020 della docente Rita Romanelli (...) per mancato possesso del titolo di accesso".*

7. Conseguentemente, l'IC "L. Da Vinci" di Cavallino, altrettanto illegittimamente, provvedeva alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato *inter partes*, riconoscendo il servizio *medio tempore* prestato unicamente ai fini economici.

8. Dalla lettura del decreto di depennamento impugnato, emerge come l'Amministrazione scolastica abbia fatto erronea applicazione del DM n. 374/2017 in parte qua non comprenderebbe il diploma di liceo linguistico di cui ai corsi sperimentali c.d. "Brocca" fra i titoli di abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso della scuola primaria.

Sicché, il possesso di tale titolo non integrerebbe valido requisito di accesso alle graduatorie di istituto; di qui la disposta esclusione.

9. Sennonché, come si vedrà (cfr. *infra* sub motivi 1 e 2), la disposta cancellazione in uno alla risoluzione del contratto di lavoro si pone in aperto contrasto con la intera normativa di riferimento come interpretata tanto dalla giurisprudenza di legittimità che di merito ferma nel ritenere che **il diploma sperimentale linguistico "Brocca" sia titolo di studio**



pienamente abilitante e, dunque, valido per l'accesso alle Graduatorie di Istituto di II fascia.

Gli atti in contestazione sono gravemente lesivi dei diritti della ricorrente alla stregua dei seguenti

## **MOTIVI**

### **A. SUL FUMUS BONI IURIS**

**1 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO FORMATOSI SUL DM 374/2017 - VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1997 - VIOLAZIONE ART. 15 COMMA 7 DEL D.P.R. N. 323 DEL 1998 – VIOLAIONE DELL'ART. 279 DEL D.LGS. 16.4.1994, N. 297 - VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 7 L. 241/90 - L'ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA-**

A differenza di quanto assunto dalle Amministrazioni scolastiche convenute nell'atto di esclusione impugnato, il diploma sperimentale linguistico conseguito entro l'AS 2001/2002 dalla ricorrente è titolo abilitante ad ogni effetto di legge e, dunque valido requisito di accesso alle Graduatorie di istituto di II Fascia.

A fondamento del depennamento adottato si richiama, invero, il disposto di cui al DM n. 374/17 *in parte qua* non riconoscerebbe al diploma di cui alle sperimentazioni c.d. "Brocca" di Liceo linguistico, titolo di abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso dell'infanzia e della scuola primaria.

Il decreto ministeriale n. 374 del 2017 avente a oggetto l'aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni



scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nel prescrivere i titoli per accedere alla II fascia, indica i seguenti requisiti:

*i)* “per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001 - 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio” (cfr. art. 2, comma 1, punto 8);

*ii)* “per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001 - 2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e



Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio” (cfr. in particolare l’art. 2, comma 1, punto 9).

In sintesi il DM 374/2017 nega valore abilitante al diploma linguistico sperimentale cd “Brocca”.

Sennonché, è totalmente sfuggito alle Amministrazioni convenute che il Consiglio di Stato con le sentenze n. 6516, n. 5597, n. 4028, n. 3374, e n. 2316 del 2018, ha annullato, con efficacia *erga omnes*, il DM 374/17 proprio nella parte in cui (art. 2 comma 1 punti 8 e 9) non riconosceva il diploma linguistico sperimentale “Brocca” quale titolo di accesso per l’inserimento nelle graduatorie di istituto.

Tale annullamento, come è noto, ha efficacia *erga omnes*, trattandosi di atto generale ad effetti inscindibili, sostanzialmente e strutturalmente unitario, oltre che ontologicamente indivisibile.

Del resto l’efficacia *erga omnes* delle sentenze di annullamento del Giudice amministrativo è stata autorevolmente avallata dalla univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito come *“il principio dell’efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari”* (cfr. ex plurimis e per tutte Cassazione civile – sezione 13/03/1998, sentenza n. 2734; Cass. civ. Sez. Unite, Ord. 16-12-2013, sentenza n. 27992).

Non residua, conclusivamente, dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla ricorrente e che dunque, doveva essere applicata dalla Amministrazione scolastica in sede di verifica



dei requisiti attraverso il riconoscimento del titolo di accesso diploma linguistico sperimentale “Brocca” .

Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito, con portata di *ius receptum*, come il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico sperimentale (cd. “Brocca”), conseguito presso un istituto magistrale entro l’AS 2001/2002, sia **pienamente valido ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria; e, dunque, integri valido requisito di accesso per l’inserimento nelle Graduatorie di istituto.**

Ne discende la chiara illegittimità dell’operato della Amministrazione scolastica che, violando il giudicato di annullamento formatosi sul DM 374/2017 e, facendo erronea applicazione di una disposizione ormai eliminata dal mondo giuridico (all’art. 2 comma 1 punto 8 e 9), ha provveduto a depennare la ricorrente dalle relative graduatorie con conseguente risoluzione del contratto di lavoro in essere.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO FORMATOSI SUL DM 374/2017 - VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1997 - VIOLAZIONE ART. 15 COMMA 7 DEL D.P.R. N. 323 DEL 1998 – VIOLAIONE DELL’ART. 279 DEL D.LGS. 16.4.1994, N. 297 - VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 7 L. 241/90 - L’ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA-  
Ferma l’assorbimento delle considerazioni articolate sub motivo 1, gli atti in contestazione sono chiaramente violativi della normativa di riferimento.

Invero, e pur in disparte dai sopra richiamati precedenti giurisprudenziali, l’interpretazione della intera normativa di riferimento consente di affermare, senza tema di smentita, il sicuro valore abilitante del diploma linguistico



sperimentale cd “Brocca”. In dettaglio, si ritengono dirimenti i seguenti dati normativi:

- i) il decreto ministeriale 10 marzo 1997 stabilisce all’art. 2 che: *“titoli di studio conseguiti al termine dei corsi (...) sperimentali di scuola magistrale (...) comunque conseguiti entro l’AS. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare (...) ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994 (...)”*;
- ii) secondo, poi, il disposto di cui all’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 323 del 1998, *“ i titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*;
- iii) a sua volta, l’art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce *“piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”*.

Sul punto, è stato pure osservato che la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture «è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto magistrale [...] in vista del nuovo





assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie» (cfr. in terminis Consiglio di Stato, sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388).

Ne segue che l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (cfr. in terminis e per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).

Sul punto, è stato chiarito che “il diploma di maturità sperimentale “ad indirizzo linguistico” conseguito presso istituti magistrali di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 419 del 1974 va considerato (...) alla stessa stregua del diploma di maturità magistrale, poiché nel nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare l'insegnamento della lingua straniera è ormai ricompreso negli ordinari programmi (...)”.

Del resto, è noto che l'obiettivo della sperimentazione di cui al D.P.R. n. 419 del 1974 era proprio quello di consentire la realizzazione di talune importanti innovazioni sul piano della metodologia didattica, ed anzitutto dello studio di almeno una lingua straniera, con la conseguenza che il percorso sperimentale di studi seguito dalla ricorrente non può essere



trattato in modo deteriore rispetto a quello tradizionale (cfr. anche T.A.R. Umbria, 26 aprile 2016, n. 358; TAR Abruzzo L'Aquila, 5 dicembre 2013, n. 1051; TAR Campania Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2013, n. 4882; TAR Lazio Roma, sez. III, 13 marzo 2014, n. 2827; TAR Lazio Roma Sez. III bis sentenza 7 luglio 2015, n. 9048,ez. III bis, 27 febbraio 2015, n. 3416).

In definitiva, non può che concludersi in senso conforme ai sopra citati precedenti giurisprudenziali fermi nel ritenere che **“a prescindere dall'interpretazione letterale del DM 374/2017 e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti - ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale oggetto della impugnata esclusione”** (cfr. *in terminis* e per tutte, Consiglio di Stato sez. VI sentenza n. 7058/2019; *id.* sentenza n. 5028/2019 e 5027/2019; Consiglio di Stato sez. VI sentenze n. 4515 e n. 1445 del 2019; n. 6516, n. 5597, n. 4028, n. 3374, e n. 2316 del 2018; sulla interpretazione della normativa cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2014, n. 4723; in termini anche ordinanza 18 settembre 2015, n. 2218 e Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, sentenza n. 755).

Si insiste per l'accoglimento.

## **B. SUL PERICULUM IN MORA**

Nelle more della decisione della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente di proseguire il contratto di lavoro in essere e risolto con gli atti impugnati e conseguentemente di



vedersi convalidato il punteggio (già) posseduto - punti 26 - e quello ulteriormente a maturarsi entro il 30 giugno 2020, in forza del contratto di lavoro.

Invero, la risoluzione del contratto di lavoro – che per tutte le motivazioni sopra riportate - è chiaramente illegittima- costituisce indubbiamente un grave pregiudizio per la ricorrente, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo giuridico della permanenza in Graduatoria e della relativa maturazione del punteggio.

A tale fine, si tenga conto della irreparabilità derivante dal pregiudizio di conseguire il punteggio nelle relativa graduatoria strettamente connesso alla riattivazione del contratto di lavoro con durata 30 giugno che, oltre al trattamento retributivo consentirebbe alla ricorrente – come detto - di acquisire il punteggio utile ai fini della stipula di successivi contratti di lavoro a tempo determinato; pregiudizio non utilmente ristorabile in termini puramente monetari.

A ciò aggiungasi che l'urgenza della adozione della misura cautelare atipica è data, altresì, dalla interruzione del rapporto di lavoro che coinvolge la sfera personale, sociale e relazionale della persona ed e' idoneo ad incidere sul diritto del soggetto ad una esistenza dignitosa, anche indipendentemente dalla maggiore o minore incidenza sulla capacità reddituale.

La giurisprudenza di legittimità è, peraltro, orientata nel senso di ritenere ammissibile il provvedimento di urgenza, benché finalizzato a tutelare diritti concernenti beni infungibili (quale non è il denaro), anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano



necessari ad assicurare il bene della «esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti.

\* \* \*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro di volere accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**PREVIO ACCERTAMENTO INCIDETER TANTUM DELLA ILLEGITTIMITÀ CON  
CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE**

del D.M. n. 374/2019 articolo 2 comma 1 punti 8 e 9, nella parte in cui non riconosce come titolo di accesso alle graduatorie di istituto II fascia classe di concorso AAAA e EEEE, il diploma di liceo linguistico sperimentale cd. “Brocca” :

1. **IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA** accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, previo annullamento del decreto di esclusione prot. N. 3921 del 29/11/2019 adottata dall'IC “Polo 3” di Galatina e del conseguente decreto prot. N. 4434 del 02/12/2019 di risoluzione del contratto di lavoro con durata al 30/06/2020:
  - o **accertarsi e dichiararsi** il diritto della docente Rita Romanelli ad essere reinserita al posto 64 con punti 26, per tutti i motivi esplicitati nel presente ricorso, nella Graduatoria di istituto – Provincia di Lecce – relativamente alle classi di concorso AAAA ed EEEE posto comune per il triennio 2017/2020;



- per l'effetto disporre la reintegrazione della docente Romanelli Rita nel posto di lavoro con riattivazione del contratto prot. 3921/2019 con scadenza al 30/06/2020 e conseguentemente riconoscere il punteggio maturato anche in costanza di sospensione del rapporto di lavoro;
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza ogni determinazione preordinata all'inserimento nella graduatoria II Fascia di istituto (classi di concorso AAAA ed EEEE) della docente Rita Romanelli oltre che alla riattivazione del contratto di lavoro prot. N. 3921/2019;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio cautelare.

## **2. NEL MERITO**

- accertare e dichiarare il diritto della docente Rita Romanelli ad essere reinserita al posto 64 con punti 26, nella Graduatoria di istituto – Provincia di Lecce – relativamente alle classi di concorso AAAA ed EEEE posto comune per il triennio 2017/2020;
- per l'effetto disporre la reintegrazione della docente Romanelli Rita nel posto di lavoro con riattivazione del contratto prot. 3921/2019 con scadenza al 30/06/2020, con recupero del punteggio maturato in costanza della illegittima sospensione del rapporto di lavoro;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

## **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si versano in atti i documenti come da foliaro.



\* \* \*

Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è pari a 5.200,00 € e, pertanto, scolta il contributo unificato ai fini d giustizia di € 49,00.

Napoli 16.12.2019

Avv. Debora Chiaviello



## ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Debora Chiaviello (cf: CHVDDBR77S62A717U) con studio in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 33, procuratore e difensore della docente Sig.ra **Rita Romanelli** nata ad Acerra (Na) il 07/04/1980 e residente in Galatina (Le) alla via Cremona n. 78 (cf: RMNRTI80D47A0241)

### *Premesso che*

- Ai sensi dell'Art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.
- Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie di istituto di II Fascia per la Provincia di Lecce, classe di concorso AAAA ed EEEE valide per il triennio 2017/2020.
- Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nelle nella graduatoria di istituto di II Fascia per la Provincia di Lecce, classe di concorso AAAA ed EEEE valide per il triennio 2017/2020 (allegata alla presente) potrebbero ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.
- Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza dei circa 200 controinteressati che seguono la posizione della ricorrente nelle graduatorie di istituto seconda fascia per la Provincia di Lecce classi di concorso AAAA ed EEEE che, non sono noti alla parte ricorrente



### *Rilevato che*

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento d'urgenza, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati che dovrebbe essere fornito dalle Amministrazioni scolastiche convenute;

- Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

- Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

**Tutto quanto sopra premesso e rilevato,** la presente difesa avanza formale

### **ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:





- a) quanto al MIUR, all'ATP di Lecce mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito MIUR alla pagina <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/> **alla sezione atti di notifica.**

Napoli 16/12/2019

Avv. Debora Chiaviello

